



COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO



REGOLAMENTO

per l'applicazione della

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 24/02/1999
Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 15/03/2004
Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 24/02/2005
Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20/12/2007

INDICE

Titolo I: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree.....	3
Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	4
Art. 4 - Qualifica di coltivatore diretto.....	4
Art. 5 - Fabbricati di interesse storico ed artistico.....	5
Art. 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa).....	5
Art. 7 - Diritto d'uso e abitazione.....	5

Titolo II: Dichiarazione/comunicazione, accertamento e controlli

Art. 8 – Dichiarazione.....	5
Art. 8/bis – Attività di controllo.....	6
Art. 9 – Accertamenti.....	6

Titolo III: Versamenti e rimborsi

Art. 10 - Versamenti e riscossione.....	6
Art. 11 - Rimborsi in genere.....	7
Art. 12 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	8

Titolo IV: Agevolazioni ed esenzioni

Art. 13 - Abitazione principale.....	8
Art. 13 bis – Esenzioni.....	10
Art. 13 ter – Pertinenze delle abitazioni principali.....	10
Art. 14 - Immobili posseduti da enti non commerciali.....	10
Art. 15 - Fabbricati inagibili o inabitabili.....	11

Titolo V: Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Entrata in vigore.....	11
----------------------------------	----

Titolo I: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 60 in data 21 Dicembre 1998.

Articolo 2 - Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'edificio, la costruzione o la struttura edilizia incorporata al suolo, oppure unita anche se a scopo transitorio, suscettibile di iscrizione nel Catasto Edilizio Urbano o nel Catasto Fabbricati. Si considera area pertinenziale del fabbricato quella destinata in modo durevole a servizio ed ornamento dello stesso.

L'area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data in cui è comunque utilizzato.

- **suolo fabbricabile**: la superficie di terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

- **suolo agricolo**: la superficie di terreno di cui alla lettera e) del D.M. 2/4/68 n.1444, individuata come tale negli strumenti urbanistici comunali.

E' altresì equiparato al suolo agricolo quello fabbricabile, come sopra definito, sul quale non siano ancora state eseguite o non siano in corso opere di trasformazione urbanistica ed edilizia e sul quale siano effettivamente svolte attività di coltivazione di prodotti agricoli, di silvocolture, di zootecnia.

Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento, nel caso in cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli predeterminati dall'ente.
3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito ai fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 25% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. In presenza di ultimazioni differenziate di U.I. (termine lavori o se antecedente accatastamento) facenti parte di un complesso edilizio, si continua a considerare quale area fabbricabile soggetta ad imposizione la superficie necessaria a realizzare la volumetria/copertura delle U.I. non ultimate.
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 4 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, si considera coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, la persona fisica, iscritta negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. In ogni caso la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dall'Ispettorato Regionale Agricoltura e Registro Imprese della Camera di Commercio competenti.

Art. 5 - Fabbricati di interesse storico ed artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico si applica il criterio di cui all'art.2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Per la quantificazione del relativo valore la rendita risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 6 - Alloggio non locato

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale delle unità residenziali, utilizzabile ai fini abitativi, non locata né data in comodato a terzi, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Art. 7 - Diritto d'uso e abitazione

1. Si considera incluso nel "diritto d'uso e abitazione " previsto dall'art.540 del c.c., oltre all'abitazione già adibita ad abitazione coniugale, anche le pertinenze, in numero di una, a condizione che la sua classificazione catastale rientri nel gruppo delle unità residenziali.

Titolo II: Dichiarazione/comunicazione, accertamento e controlli

Art. 8 – Dichiarazione

1. In base al combinato del DL 223/2006 (convertito dalla L. 248/2006) art. 37 commi 53 e 54 e della Legge Finanziaria 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione introdotta con deliberazione di C.C. n. 6 del 24/02/2005.
2. A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali di cui all'art. 37, comma 54, del DL n. 223/2006, accertata mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, viene soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992.
3. Resta in ogni caso fermo, per il contribuente, l'obbligo di presentare la dichiarazione nei seguenti casi:
 - a) quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 (modello unico informatico)
 - b) presenza di riduzioni d'imposta.

Art.8/BIS – Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'art. 9 del regolamento generale delle entrate comunali, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui al comma 5 del precitato articolo 9 del regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. Nella individuazione delle azioni di controllo la Giunta Comunale dovrà anche tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi Comunali e dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Art. 9 – Accertamenti

1. I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.
3. Per quanto non stabilito, si applicano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate tributarie.
4. Ai fini di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso è consentito l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/97 n° 218 e dal relativo Regolamento Comunale approvato con delibera n° 60 in data 21/12/98.

Titolo III: Versamenti e rimborsi

Art. 10 - Versamenti e riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del Regolamento Generale delle entrate tributarie, si stabilisce che i versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili effettuati in autotassazione sono eseguiti mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, oppure mediante modello F24. I versamenti

effettuati a seguito di provvedimento di accertamento e/o irrogazione sanzioni emesso dal Comune, sono eseguiti mediante versamento sull'apposito conto corrente intestato alla tesoreria comunale.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro o da un genitore esercente la patria potestà sul/i minore/i anche per conto di questi (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili : a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
2. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
3. Come disposto dall'art.15 - 1° comma del Regolamento generale delle Entrate comunali con deliberazione della Giunta Comunale possono sospendersi o differire i termini ordinatori dei versamenti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuati con i criteri precisati nella delibera stessa.

Art. 11 - Rimborsi in genere

1. In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 20 del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune, o per immobili dei quali non si è il soggetto passivo.
2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art.1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto; i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.

Art. 12 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi definitivi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
 - a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/92 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo art. 5.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro verso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, pena di decadenza entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Titolo IV: Agevolazioni ed esenzioni

Art. 13 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino

italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art.8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
- c) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito o in comodato a parenti fino al 2° grado che la occupano come abitazione principale.

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante le modalità disposte dall'art.6, comma 3, del regolamento generale delle entrate tributarie

3. La detrazione per abitazione principale è stabilita nella misura di € 258,20, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni si carattere sociale, e più precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:

- a) Nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a € 6197,50;
- b) Nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a € 10845,60.
- c) Persone disabili totali o invalidi di grado pari al 100% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), regolarmente riconosciuti in tale situazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104 del 05/02/1992, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze

4. L'imposta è ridotta del 50% per i nuclei familiari che acquistano o costruiscono un immobile per adibirlo ad abitazione principale, per un periodo complessivo non superiore ad anni cinque, a decorrere dal momento in cui si trasferisce la residenza nell'unità immobiliare che viene adibita ad abitazione principale, purché ciascuno dei componenti il nucleo stesso non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ubicati in qualsiasi Comune del territorio nazionale.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso. Tale ulteriore forma di convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

Sia la maggiore detrazione di cui al comma 3, che la riduzione di imposta di cui al comma 4, verranno concesse previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata, nel caso di maggiore detrazione, dall'autocertificazione dei redditi

relativi all'anno precedente a quello d'imposta ICI.

Art. 13-bis – Insedimenti produttivi

Al fine di agevolare lo sviluppo economico, artigianale ed industriale del Comune di Ceneselli, si stabilisce che agli acquisti di aree fabbricabili e/o di fabbricati situati nelle aree artigianali, da destinarsi sia a nuovi insediamenti produttivi che ad ampliamento di quelli esistenti, venga applicata l'aliquota minima stabilita dalla Legge. In caso di ampliamento, l'aliquota ridotta viene applicata solo alla parte oggetto di espansione e non all'intero insediamento produttivo.

Sono soggetti a tale agevolazione gli acquisti effettuati dopo il 1 gennaio 2005; l'aliquota minima si applica a partire dalla data di acquisto dell'immobile e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.

Art. 13 ter – Pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di abitazione principale, si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad una unità immobiliare alle seguenti condizioni:
 - a) che la pertinenza, anche se collocata in una diversa particella catastale, insista sul territorio comunale e non risulti asservita ad altra unità appartenente al medesimo od altro soggetto;
 - b) che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora e possiede la residenza anagrafica, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza.
2. L'assimilazione di cui al comma precedente consente di beneficiare dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, se deliberata, e di detrarre dall'imposta dovuta sulla pertinenza la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

14 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai fabbricati per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n. 504/1992 e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di

adozione del presente regolamento.

Articolo 15 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile da non confondersi con l'inagibilità sanitaria che è irrilevante), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c), d), ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1969, n. 15, e successive modificazioni, il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Titolo V: Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del Co.Re.Co..